



CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

All. sub 'A' alla deliberazione

CC n. _____ del _____

REGOLAMENTO COMUNALE

-

DISCIPLINA DELL'ARTE DI STRADA NELLA CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SOMMARIO

Art. 1 (Principi e finalità)

Art. 2 (Definizioni e ambito di applicazione)

Art. 3 (Gratuità delle prestazioni)

Art. 4 (Condizioni per l'esenzione dal canone di occupazione di suolo. Licenze ed autorizzazioni)

Art. 5 (Luoghi e modalità di svolgimento dell'attività degli artisti di strada)

Art. 6 (Fasce orarie)

Art. 7 (Prescrizioni e divieti per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada)

Art. 8 (Responsabilità dell'artista)

Art. 9 (Controlli e sanzioni)

Art. 10 (Modifiche ed integrazioni)

Art. 1 (Principi e finalità)

1. Il Comune di Castelfranco Veneto riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività, anche quando esercitate in strada, e le considera un momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività.
2. L'arte di strada contribuisce ad ampliare l'offerta turistica e, pertanto, il Comune di Castelfranco Veneto dichiara il proprio territorio ospitale verso queste forme di espressione artistica.
3. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di commercio ambulante e non è soggetta a nessuna autorizzazione preventiva, sempre che avvenga nel rispetto del presente Regolamento.
4. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività degli artisti di strada al fine di assicurare che le stesse siano compatibili con le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza stradale e dispositivi di circolazione, inquinamento acustico e ambientale.

Art. 2 (Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, si intendono per “artisti di strada” coloro che svolgono, gratuitamente o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici o aperti al pubblico, come individuati nell'art. 5, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla “fruizione immediata”. A fini esemplificativi e non tassativi, sono considerati artisti di strada: i giocolieri, i mimi, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, i madonnari, i cantanti, i suonatori, gli scultori di palloncini, i body artist, i breakdancer, i trampolieri, le statue viventi, i ballerini e similari, i fachiri, i mangiafuoco, i poeti, i caricaturisti.
2. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli “artisti di strada” così come definiti nel comma precedente, i quali svolgono un'attività artistica, anche di tipo amatoriale, le cui modalità non sono riconducibili alla disciplina di cui all'art. 69 del TULPS, le cui prescrizioni restano vigenti nei casi di attività artistica esercitata per mestiere a carattere imprenditoriale (concerti, intrattenimenti musicali, ecc) e alle bande musicali e agli esercenti di spettacoli viaggianti.
3. Non rientrano nella categoria degli “artisti di strada”, e pertanto rimangono soggetti alla specifica disciplina per il commercio su area pubblica, gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su postazioni posizionate in aree pubbliche, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e vendita o che svolgono prestazioni di servizi (arrotini, ombrellai, lustrascarpe, ecc)
- 4- Il presente regolamento non si applica agli artisti di strada che operano in locali o aree private non aperte al pubblico.

Art. 3 (Gratuità delle prestazioni)

1. Le attività degli artisti di strada sono svolte in modo libero, estemporaneo e itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione.
2. L'artista di strada può accogliere, mediante passaggio "a cappello", le libere offerte degli spettatori, durante o alla fine dell'esibizione.
3. L'esibizione artistica non dovrà essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, nè potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.

Art. 4 (Condizioni per l'esenzione dal canone di occupazione di suolo. Licenze ed autorizzazioni)

1. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, purché:
 - a) l'area complessivamente occupata non superi i metri quadrati quattro; per i soli madonnari, il limite di occupazione della superficie esente dal pagamento della COSAP è di metri quadrati sei;
 - b) l'artista non si avvalga per la propria esibizione di strutture quali palcoscenico, platea, sedute per il pubblico ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.
2. L'esibizione è consentita previa comunicazione scritta al Comune (uffici Attività Produttive e Polizia Locale) anche a mezzo fax o mezzo posta elettronica.
3. Gli artisti di strada devono essere in possesso del documento di identità valido e di una copia della comunicazione effettuata al Comune, da esibire su richiesta delle autorità competenti.
4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto previsto dal presente Regolamento, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
5. La Polizia Locale e gli Organi preposti al controllo, in particolari condizioni di necessità e urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari, ovvero qualora l'esercizio dell'arte di strada sia fonte di molestia, di intralcio alla circolazione veicolare o pedonale, nonché per motivi di sicurezza e pubblico interesse o qualora vengano compiuti atti che offendono il decoro o il pudore, può in ogni momento, anche con ordine verbale, far cessare l'esercizio delle arti di strada in atti o apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle attività artistiche e creative di strada.

Art. 5 (Luoghi e modalità di svolgimento dell'attività degli artisti di strada)

1. Le attività degli artisti di strada sono consentite:
 - all'interno delle Mura Medioevali,
 - in Piazza Giorgione,
 - Corso XXIX Aprile,
 - Piazza XXIV Maggio,
 - Piazza Trento e Trieste,
 - via Fabio Filzi,
 - Piazza Donatori di Sangue,
 - Via Redipuglia,
 - Piazza Serenissima,
 - Via Roma
 - Via Cazzaro,
 - Piazza Fusinato;E' ammessa altresì l'attività all'interno dei Giardini pubblici e sugli spalti delle Mure Medioevali.
2. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito sui sagrati dei luoghi di culto, nonché nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta comunale.
3. Le attività degli artisti di strada devono avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, badando che non vengano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e ad abitazioni, e che non risultino ostacolate altre attività commerciali o servizi, posizionandosi, durante l'orario di apertura degli esercizi commerciali, ad una distanza minima di metri 1 dal ciglio del marciapiede e/o di metri 1,5 dalle vetrine.
4. Le attività degli artisti di strada devono essere realizzate nel rispetto del decoro urbano, della quiete e della sicurezza pubblica.
5. L'esercizio dell'attività artistica deve avvenire in modo da non danneggiare la fruizione visiva di panorami o scorci che includano monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico.

Art. 6 (Fasce orarie)

1. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada nelle aree consentite è consentito nei seguenti orari:
 - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 23.00.
 - Sabato, Domenica e Festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 23.00.
2. E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale, con specifico provvedimento variare i siti, i giorni e gli orari da destinare all'esercizio dell'arte di strada, ovvero vietare temporaneamente l'arte di strada in particolari circostanze.

Art. 7 (Prescrizioni e divieti per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada)

1. Gli artisti di strada devono posizionarsi sempre in un luogo tale da non interferire con il pubblico e con l'attività di un altro artista, premurandosi che la propria attività non possa mai interferire con la circolazione o altro, e comunque mai a meno di 10 metri da un altro artista. Qualora l'esibizione dell'artista di strada preveda recitazione o emissione di musica, la distanza da osservare è pari a 25 metri.
2. L'attività dell'artista di strada, in quanto libera, estemporanea e itinerante, può essere realizzata nello stesso luogo per una durata non superiore a 3 (tre) ore effettive di spettacolo, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di 2 (due) ore dalla fine della precedente esibizione.
3. Nel periodo natalizio, coincidente con il periodo intercorrente fra la festività dell'Immacolata (8 dicembre) e quella dell'Epifania (6 gennaio), la permanenza nello stesso luogo non può superare le 5 (cinque) ore.
4. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo, in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino tali da disturbare la quiete pubblica. In ogni caso non possono essere superati i limiti di emissione sonora previsti dalla disciplina delle autorizzazioni in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico.
5. E' vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del D.M. 31/07/1934; i mangiafuoco e coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili dovranno esibirsi ad una distanza non inferiore a 30 metri da scuole ed edifici aperti al pubblico e mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma è fatto obbligo all'artista di dotarsi di teli ignifughi e altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali.
6. Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari", è vietato l'utilizzo di prodotti indelebili ed è richiesto l'utilizzo di prodotti non indelebili e che comunque non danneggino i selciati. E' comunque vietato dipingere direttamente sui selciati. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini, se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
7. Per l'esercizio della tecnica dello "spray painting" devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche.
8. Gli spettacoli artistici non possono coinvolgere minori, fatto salvo il coinvolgimento di minori del pubblico accompagnati da un adulto consenziente.
9. Gli spettacoli artistici non possono coinvolgere animali vivi o imbalsamati.
10. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).

Art. 8 (Responsabilità dell'artista)

1. L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.
2. Gli artisti di strada devono lasciare il luogo della propria esibizione sempre in condizioni di igiene, decoro e pulizia; in particolare, al termine dell'esibizione, ciascun artista dovrà verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia resa scivolosa.
3. L'Amministrazione Comunale riterrà l'artista di strada direttamente responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, dei regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.

Art. 9 (Controlli e sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni previste da altre specifiche normative, le violazioni alle disposizioni recate dal presente Regolamento sono punite, con l'irrogazione di una sanzione amministrativa di importo compreso fra € 200,00 e € 500,00, secondo le disposizioni dell'art.7 bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267 e con le modalità e i criteri previsti dalla L. 24/11/81 n. 689.
2. I pubblici ufficiali che, nel corso dell'attività di controllo, accertino violazioni alle leggi e/o al presente Regolamento dispongono, altresì, l'immediata cessazione dell'esibizione.
3. La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente Regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.
4. L'Autorità amministrativa competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è il Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto.
5. E' sempre possibile procedere al sequestro cautelare delle cose oggetto o strumento dell'illecito, in sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.

Art. 10 (Modifiche ed integrazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è modificato ed integrato l'articolo 53 "Mestieri girovagli" del vigente Regolamento della Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 14/03/1985 e s.m.i., come segue: "Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e dal regolamento comunale - disciplina dell'arte di strada nella città' di castelfranco veneto, i mestieri girovagli, come ~~cantante, suonatore, giocoliere,~~ fotografo, ~~disegnatore sul suolo,~~ lustra-scarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune."

Art. 11 (Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia.